



Pescara, 02/08/2022

Comune di Vasto
Prefetto di Chieti
Regione Abruzzo - servizio VIA
Regione Abruzzo - genio civile di Chieti
Protezione Civile della Regione Abruzzo
Carabinieri - Compagnia di Chieti
Carabinieri Forestali di Chieti
Carabinieri-Forestali di Vasto
Carabinieri Forestali - Comando generale
Carabinieri- Comando generale
NOE di Pescara
Capitaneria di Porto di Vasto
Capitaneria di Porto di Pescara
Comando generale delle Capitanerie di Porto
Comandante RAM Corpo Capitanerie di Porto
Vigili del Fuoco di Chieti
ASL di Chieti
Ministero degli Interni - Capo di Gabinetto
Ministero degli Interni - dipartimento VV.FF
Ministero della Transizione Ecologica
Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Chieti e Pescara
ARTA Abruzzo
SASI spa

OGGETTO: Fosso Marino - Jova Beach Party – violazioni di norme ambientali e urbanistiche – segnalazioni – obblighi - diffida

Fosso Marino a Vasto (CH), luogo prescelto per svolgere un concerto denominato Jova Beach Party, negli ultimi mesi ha subito una serie di interventi (alcuni dei quali, secondo il comune, non connessi al concerto; a tal proposito vorremmo capire quali fossero gli accordi previsti fin dallo scorso anno con l'organizzazione del concerto) che hanno portato:

- alla totale distruzione della residua vegetazione delle spiagge (Ginestrino delle Spiagge ecc.);
- alla totale distruzione della vegetazione ripariale costituita soprattutto da cannuce di palude;


Fosso Marino – Vasto
PRIMA



Fosso Marino – Vasto
DOPO



- all'intubamento del corso d'acqua con **copertura**, tale da impedire il deflusso superficiale con le portate estive (almeno così era stato presentato il progetto; abbiamo visto pochi giorni fa come tale intento sia naufragato con un breve acquazzone; qui sotto alcune immagini di Fosso Marino che si è di fatto subito ripreso il suo corso naturale);
- alla completa obliterazione della foce naturale del corso d'acqua.



Addirittura, nei prossimi giorni, per realizzarvi sopra un concerto, tutte le aree rimanenti saranno ulteriormente coperte e, secondo quanto riportato dalla stampa, il fosso prosciugato per renderlo calpestabile (sic!).

Le associazioni scriventi, richiamando altre note già inviate nei mesi e nelle settimane scorse, visto quanto accaduto qualche giorno fa a Fosso Marino a seguito di un breve acquazzone estivo che ha reso evidente l'assoluta irragionevolezza di tombare un corso d'acqua naturale per renderlo calpestabile ai fini di un concerto di un soggetto privato, vogliono evidenziare per l'ultima volta, prima di percorrere altre strade quali quella della magistratura e della Commissione Europea e riservandosi altre azioni in caso di ulteriore peggioramento della condizione ambientale del sito, tutte le palesi violazioni delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia urbanistica, di tutela ambientale nonché quelle relative alla pubblica incolumità. I punti saranno affrontati brevemente, innovando alcune delle osservazioni già inviate da alcune delle associazioni scriventi sulla base di alcune novità di cui siamo venuti a conoscenza recentemente.

VIOLAZIONE DELL'ART.26 DEL PIANO PER LA TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE ABRUZZO

L'art.26 comma 7 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo così recita: “7. *La copertura dei corsi d'acqua è consentita soltanto per ragioni di tutela della pubblica incolumità, purché sia garantito il deflusso della portata di piena con tempi di ritorno superiori a 500 anni.*”

Lo svolgimento di un concerto non ci pare essere una ragione di tutela della pubblica incolumità. Diciamo che sono le conseguenze dell'improvvida scelta di svolgere un evento letteralmente sopra ad un corso d'acqua ad aver portato alla necessità di coprirlo.

Aggiungiamo che la copertura addirittura esacerba le problematiche di tutela della pubblica incolumità, portando decine di migliaia di persone nei pressi di un corso d'acqua che a seguito solo di un recente e modesto acquazzone estivo con pochissimi mm di pioggia ha scalzato la copertura a dimostrazione dei rischi dell'operazione!

Oltre a questa violazione del tutto palese e inoppugnabile, ammesso e non concesso che si potesse procedere in tal senso, è del tutto evidente che l'assetto immaginato e realizzato sia del tutto incoerente con la previsione di garantire un deflusso delle acque anche in caso di piena cinquecentenaria (cioè l'evento estremo con portata che si verifica una volta ogni cinquecento anni). Esiste questo calcolo? Non crediamo, visto quanto è accaduto con soli 6 mm di pioggia cinque giorni fa e considerando che nella stessa giornata in altri comuni abruzzese è scesa giù una quantità pari a sette volte (40 mm). Si consideri che a nostro avviso l'evento estremo cinquecentenario si dovrebbe avvicinare ai 150-200 mm!

Pertanto a nostro avviso è del tutto evidente la plurima violazione della norma.

VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/52/UE SULLA V.I.A E DEL D.LGS.152/2006

Le modifiche ai corsi d'acqua prima di essere attuate devono per legge svolgere la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.A.), sulla base di quanto previsto dall'Art.6 comma 6 del D.lgs.152/2006. Infatti l'intervento su Fosso Marino rientra con ogni evidenza nella categoria al punto 7 lettera "o" dell'Allegato IV e cioè le "*opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale,*".

La competenza della procedura citata è del Comitato V.I.A. regionale.

La Stazione Ornitologica Abruzzese mesi or sono aveva sollevato la questione ma la Regione Abruzzo, con una nota del dirigente competente, Dr. Longhi, aveva incredibilmente "scaricato" sul comune di Vasto la scelta se effettuare o meno la procedura. Come se un comune, competente per il rilascio delle autorizzazioni edilizie, davanti ad una segnalazione di un cantiere per la costruzione di un palazzo senza licenza edilizia, si limitasse a chiedere al proprietario dell'immobile "se" ritiene di dover attivare la procedura.

A rendere ancor più ingiustificabile tale atteggiamento, il fatto che recentemente il Comune di Pescara, evidentemente troppo ligio alle norme, ha presentato al Comitato VIA per la procedura di V.A. un progetto...sulla regolazione idraulica di Fosso Grande!

Il progetto, denominato "*Interventi di messa in sicurezza e regimentazione idraulica del Fosso Grande*" è consultabile qui: [https:// ambiente.regione.abruzzo.it /index.php?option=com_content &view=article &id=2090:interventi-di-messa-in-sicurezza-e-regimentazione-idraulica-del-fosso-grande-cup-j24h20000950001&catid=5:procedura-va&Itemid=3](https://ambiente.regione.abruzzo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2090:interventi-di-messa-in-sicurezza-e-regimentazione-idraulica-del-fosso-grande-cup-j24h20000950001&catid=5:procedura-va&Itemid=3)

Cosa aggiungere? Dalla stampa apprendiamo che il Fosso sarà anche prosciugato nelle fasi del concerto (!). Più modifica di questo non sappiamo cosa possa esservi oltre alla copertura.

VIOLAZIONE DEL PIANO DEL DEMANIO MARITTIMO REGIONALE E DEL PIANO DEL DEMANIO MARITTIMO COMUNALE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 42/2001/CE SULLA V.A.S. - VIOLAZIONE DEL D.P.R.357/1997 SULLA V.INC.A. - VIOLAZIONE DEL D.LGS.42/2004

Il comma 2 dell'art.1 del Piano, concernente gli obiettivi dello stesso, al primo punto, lettera a) prescrive che *“Gli obiettivi del PDM sono: a)il recupero e la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile nell'uso del demanio marittimo”*.

Il comma 3 dell'Art.7 così recita *“I comuni nei piani demaniali comunali devono disciplinare, in via prioritaria:*

a)la tutela e la conservazione dei tratti di spiaggia di pregio ambientale (zone dunali, foci dei fiumi) e/o di dimora delle specie di animali selvatiche protette segnalate da associazioni ambientaliste seppur non classificate come tali da strumenti urbanistici specifici (parchi, aree SIC, riserve naturali) mediante piani di settore specifici “ad hoc” da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente piano”;

....

e)segnalazione delle aree di nidificazione e delle aree con presenza della vegetazione psammofila ai fini della loro corretta fruizione”.

Il Piano regionale è stato a sua volta assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), sulla base della Direttiva 42/2001/CE, con il relativo Rapporto Ambientale e a Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) e il relativo Studio di Incidenza Ambientale, sulla base delle Direttive 147/2009/CE “Uccelli” e 43/1992/CE “Habitat” le cui prescrizioni ovviamente fanno parte integrante del Piano e devono, a cascata, essere rispettate dai piani comunali e nelle attività gestionali, normali o straordinarie.

Infatti, il Rapporto Ambientale per la VAS del Piano demaniale regionale a pag.132, per quanto attiene alle *“Misure di Mitigazione”* sulla biodiversità, prescrive che *“per tutte le aree, laddove sia accertata la presenza di specie animali/vegetali di particolare interesse, nonché di habitat di particolare pregio come specificato all'art. 7 comma 3 lettera a) rimanda ai piani demaniali comunali l'elaborazione di specifiche norme ad hoc; si propongono le seguenti misure di mitigazione:*

...

-La protezione delle aree aventi carattere di naturalità in prossimità dell'arenile (sistemi dunali), ricostruzione e potenziamento della vegetazione tipica dunale ed endemica, nonché rimboschimento con specie autoctone; in quanto alcune delle modificazioni più importanti nel popolamento biologico dei sistemi costieri sono costituite dall'espansione di specie estranee e spesso invasive.

*-Laddove siano presenti elementi di elevata naturalità, il riordino dei percorsi e del sistema di accessibilità alle spiagge, al fine di limitare gli impatti legati alla frequentazione antropica delle coste, **favorendo lo sviluppo della vegetazione, la ricostituzione degli habitat ed il recupero della funzionalità ecologica delle componenti di spiaggia.***

Da pag.74 a pag.79 il Rapporto Ambientale descrive da un lato l'importanza e dall'altro lo stato di sofferenza delle dune e della relativa vegetazione in Abruzzo.

A pagg.39 e 40 dello Studio di Incidenza Ambientale del Piano del Demanio Marittimo regionale si legge **"Per la protezione delle aree aventi carattere di naturalità in prossimità dell'arenile, come i sistemi dunali, (protetti dalla L.R. n.45 del 11 settembre 1979) bisognerà attuare misure volte alla tutela e alla ricostituzione della vegetazione tipica dunale ed endemica, nonché rimboschimento con specie autoctone, in quanto alcune delle modificazioni più importanti nel popolamento biologico dei sistemi costieri sono costituite dall'espansione di specie estranee e spesso invasive. Infatti anche sotto il profilo faunistico gli ecosistemi dunali rappresentano habitat unici a cui, per alcune specie, va aggiunto il ruolo di corridoi ecologici in ambiente costiero. E' necessario quindi considerare le seguenti misure di tutela e mitigazione dell'impatto antropico:**

a) limitazione del calpestio e realizzazione di passaggi obbligati per l'accesso alle spiagge;

b) recinzioni dissuasive perimetrali delle forme dunali; ..."

Paradossalmente il Comune di Vasto, almeno sulla carta, ha inserito, nel proprio Piano del demanio Marittimo Comunale queste indicazioni del Piano regionale, prevedendo proprio per Fosso Marino un particolare regime di tutela cioè destinazione "Sottozona Tutela Ambientale e Rinaturalizzazione" (evidenziato da noi con un rettangolo rosso nella piantina qui sotto, estratto della Tavola 5 del Piano, ndr).



Per l'area di Fosso Marino le Norme Tecniche di Attuazione rimandano alle relazioni specifiche. In quella della Valutazione Ambientale Strategica, anch'essa pubblicata sul sito del Comune, per l'area si prevede testualmente:

	COMUNE DEL VASTO (Provincia di Chieti) PIANO DEL DEMANIO MARIITMO COMUNALE	RELAZIONE GENERALE
	VARIANTE GENERALE	Pagina 9 di 10

risolvere l'annoso problema delle attività di alaggio delle barche e del connesso uso di mezzi meccanici durante le ore della balneazione, dall'altro lato si pone come momento di aggregazione sociale per tutti gli amanti, giovani soprattutto, delle attività nautiche nella visione formativa dello sport, anche attraverso la prevista possibilità di realizzare pontili galleggianti, attracchi e zone di alaggio libero, oltre che riservando l'assegnazione di una delle "nuove" concessioni demaniali previste ad associazioni private o pubblico-private, senza scopo di lucro associate al C.O.N.I. o facenti parte di Associazioni con finalità marinare.

Nella prospettiva, poi, della integrazione del litorale marittimo con il tessuto urbano circostante uno snodo nevralgico è costituito dalla individuazione della operazione di recupero ambientale del tratto di arenile compreso tra il "Pontile" ed il "Fosso Marino", oggi sensibilmente degradato, con conseguente riqualificazione della attigua Piazza e della visuale che da essa si può godere. Ciò avverrà attraverso un progetto integrato che dovrà prevedere, tra l'altro, la rinaturalizzazione del tratto terminale del Fosso Marino tramite la sistemazione delle sponde con tecniche di ingegneria naturalistica (che favoriranno lo sviluppo di vegetazione di tipo ripariale), la realizzazione di percorsi pedonali con aree di sosta ed osservazione, compresa una discesa a mare con piazzola di sosta in acqua per diversamente abili, una diversa sistemazione delle attività commerciali attualmente insediate sul lato mare della Piazza e la sistemazione a verde dell'intera area di foce secondo i criteri della biodiversità di tipo mediterraneo, tenendo in debito conto il regime idraulico del Fosso e le correnti marine in corrispondenza di questo.

Sotto la stessa prospettiva va visto l'intervento di recupero ambientale e riqualificazione del tratto di litorale compreso tra la parte terminale, a Nord, della spiaggia centrale, "Marina di Vasto", e "Punta Trave", avente un'estensione di circa cinquecento metri, piuttosto degradato ed abbandonato nonostante la sua bellezza e la posizione strategica di collegamento tra l'arenile e la scogliera. Esso permetterà, infatti, attraverso il

Ricordiamo anche che la costa è soggetta *ope legis* a Vincolo Paesaggistico in base al D.lgs.42/2004 art. 142 "Aree tutelate per legge" comma 1 lettera a).

Ora, tutta la pianificazione di settore individua Fosso Marino come area da tutelare. La vegetazione dunale e dei corsi d'acqua nonché il corso d'acqua stesso è oggettivamente elemento caratterizzante il paesaggio costiero, in quanto elementi di naturalità. Viene da chiedersi come sia stato possibile (se è stato fatto) rilasciare un parere paesaggistico favorevole all'intervento visti i presupposti normativi e di Piano.

Pertanto a nostro avviso è evidente la violazione delle norme sopra richiamate.

VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 147/2009/CE, DELLA LEGGE 157/1992, DEL PIANO DEL DEMANIO REGIONALE (SOTTO ALTRO PROFILO) E DEL PIANO FAUNISTICO REGIONALE

La Direttiva 147/2009/CE "Uccelli" (applicata in Italia attraverso la Legge 157/1992) impone agli Stati Membri la "preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat" per la vita delle

diverse specie attraverso “a) istituzione di zone di protezione; b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all’interno e all’esterno delle zone di protezione; c) ripristino dei biotopi distrutti; d) creazione di biotopi” (art.3 comma 2) .

L’art.4 comma 1 impone che “Per le specie elencate nell’allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.” Tra queste specie vi è il Fratino, che sia nel 2021 che nel 2022 ha nidificato nell’area di Fosso Marino.

Il Piano del Demanio Regionale, per il Fratino prevede:

“Laddove sia scientificamente provata la presenza del Fratino, devono essere adottate misure per la tutela della nidificazione:

g) per le spiagge libere è necessario ritardare il più possibile (o evitare completamente) la “pulizia” con mezzi meccanici provvedendo all’inizio con pulizia a mano per garantire la presenza delle piante annuali (come la Silene colorata) e la riproduzione del Fratino;

h) per le spiagge libere lasciare porzioni più ampie non pulite con mezzi meccanici nella parte retrostante la spiaggia (striscia di 10-30 metri a seconda della larghezza) per ricreare condizioni idonee alla vita delle piante psammofile perenni, nelle quali si potrà procedere anche con piccole recinzioni leggere (paletti e corda) e con la pulizia a mano;

i) estendere quanto detto al punto precedente a alle concessioni che presentano maggiore larghezza della spiaggia, lasciando la possibilità di pulizia con mezzi meccanici a partire da metà maggio, in modo da permettere una ricolonizzazione delle piante annue di aree più ampie;

j) lasciare il più possibile il materiale spiaggiato naturale sul litorale, questo contribuirebbe anche ad una mitigazione dell’erosione costiera;

k) nelle spiagge libere devono essere previste passerelle per superare le aree in cui la “pulizia” è effettuata in ritardo, per facilitare l’accesso dei fruitori e, al contempo, evitare il calpestio della vegetazione psammofila e il disturbo sui nidi di fratino.”

Allo stesso modo del Piano Demaniale di cui al punto precedente, devono essere attuate anche le previsioni del Piano Faunistico regionale, a cui i comuni devono conformarsi, per quanto riguarda la tutela del Fratino (pagg.285-286 del Piano). Anche in questo caso sono prescrittive anche la VAS e la V.Inc.A. del Piano.

La completa alterazione dell’area di Fosso Marino, con la distruzione di ogni vegetazione, il livellamento e addirittura la copertura del corso d’acqua, che era pure area di alimentazione in periodo riproduttivo per il Fratino, è una palese violazione di tali norme.

A ciò si aggiunga lo spostamento, avvenuto in pieno periodo riproduttivo, delle giostre, , già avvenuto da tempo verso un’area di nidificazione nota della specie proprio per liberare un’area da destinare il concerto.

VIOLAZIONE DELLA LEGGE 45/1979 E DEL PIANO DEL DEMANIO REGIONALE (SOTTO ALTRO PROFILO)

La Legge regionale 45/1979 all’Art.3 dispone che “Sono vietati la raccolta, la detenzione, il

*danneggiamento e l'estirpazione di muschi, licheni, erbe, fiori e arbusti di diffusione naturale e spontanea dei territori classificati montani o rientranti nei comprensori di bonifica montana e/o di sistemazione idrogeologica, nonché delle piante litofile che crescono sulle rocce o su detriti **e della vegetazione sabbiosa pioniera e delle formazioni dunali.***"

il fatto che la norma prevedesse allora anche l'individuazione da parte del presidente della Regione delle aree dove fosse presente tale vegetazione, perimetrazione mai avvenuta, non può certo essere considerato come indispensabile atto prodromico ai fini della sua applicazione nel caso concreto in quanto era solo una misura, quella del censimento delle aree, per facilitare la tutela, non certo per rinviarla *sine die* o annullarla!

Se fosse vera un'interpretazione per così dire restrittiva (la vegetazione non è protetta fino all'individuazione delle aree) per assurdo, in attesa della perimetrazione, si potrebbe radere al suolo tutta la vegetazione che la regione vuole proteggere con la legge, di fatto togliendo al Presidente della Regione la possibilità di perimetrare alcunché in quanto il patrimonio nel frattempo non esiste più!

Per costante giurisprudenza nazionale ed europea, se la norma individua un patrimonio quale bene comune da tutelare, si deve interpretare la norma secondo i noti principi comunitari di prevenzione e di precauzione guardando all'interesse di tutelare il patrimonio in attesa di uno strumento di riferimento più di dettaglio.

In ogni caso, a stroncare qualsiasi interpretazione derogatoria, è sopraggiunto nel 2015 il Piano del Demanio Marittimo Regionale che con chiarezza individua la vegetazione psammofila come patrimonio **da tutelare OVUNQUE sulla costa abruzzese.**

A rendere ancora più evidente la violazione delle norme sulla tutela della flora protetta il passaggio della relazione sui lavori a Fosso Marino costata diverse migliaia di euro al Comune di Vasto denominata "Relazione ambientale con particolare riferimento alla determinazione degli habitat presenti lungo il Fosso Marino e nell'area adiacente ed analisi della zoocenosi Lavori di manutenzione ordinaria e riqualificazione ambientale di Fosso Marino Vasto Marina, Comune di Vasto".

La Relazione (seppur a nostro avviso carente rispetto a molteplici questioni ambientali) indicava che questa vegetazione psammofila sarebbe stata tutelata. Tra l'altro lo stesso studio di incidenza riporta la presenza di lembi di vegetazione dunale (peraltro sembrerebbe diversa da quella che sarebbe stata tutelata nella Relazione Masciovecchio, autore della relazione stessa). Si legge infatti: "*Da quanto sopra esposto, è però evidente che il tratto di costa, compreso tra la Foce del Fosso Marino ed il lembo di vegetazione dunale embrionale presenti in direzione est, prima dello stabilimento balneare, costituisce habitat di specie idoneo alla nidificazione del Fratino.*"

Qui sotto un significativo e inequivocabile estratto della Relazione Masciovecchio.



Un particolare dell'area che verrà salvaguardata e non oggetto di interventi.

pag. 29

Tutta questa vegetazione è stata distrutta con l'intervento del comune, irrispettoso degli stessi risultati a cui erano giunti i propri consulenti!

SCARICHI

Infine si segnala che anche in occasione dell'evento di cinque giorni fa dalle acque provenivano cattivi odori, probabilmente collegati a scarichi non depurati. A tal proposito, in considerazione delle varie opere costruite negli anni a Vasto marina, si segnala che Fosso Marino svolge un ruolo importante anche nella gestione delle acque. Tali sistema di protezione della rete fognaria, deve essere sempre garantito e non alterato da opere non idonee che ostacolano e pregiudichino la sua specifica funzione, evitando le ovvie ripercussioni lungo le condutture fognarie e gli onerosi interventi pubblici di ripristino. Inoltre devono essere intercettati gli scarichi che appaiono pregiudicare la qualità delle acque di Fosso Marino.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra evidenziato si diffidano tutti gli enti a vario titolo competenti nonché gli organi di vigilanza e sorveglianza, ad attuare tutte le previsioni di legge, recedendo altresì dallo svolgere in un'area a rischio due concerti da 20.000 partecipanti ciascuno.

Ci riserviamo ogni altro intervento utile alla tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità

Massimo Pellegrini
Presidente SOA A.P.S.

anche per conto, su esplicita adesione, delle seguenti ulteriori organizzazioni nazionali, regionali e locali

Italia Nostra – Consiglio regionale delle sezioni d’Abruzzo

Lega Italiana Protezione Uccelli – Delegazione Abruzzo

Arci Vasto

Forum Ambientalista ODV (ass.nazionale)

CAI Abruzzo

Forum Civico Ecologista Vasto

Stazione Ornitologica Abruzzese

Gruppo Fratino Vasto

Forum H2O